

**Cod. 27_11
FAQ 3 del 25 gennaio 2012**

D.1

Entrambi i documenti di progetto Relazione Tecnica illustrativa e Capitolato Speciale individuano i requisiti minimi necessari per la partecipazione all'appalto cod. 27_11 ma con qualche differenza. Infatti mentre la "Relazione tecnica illustrativa" stabilisce all'articolo 8 che chi intende concorrere all'aggiudicazione dell'appalto deve aver conseguito negli ultimi tre esercizi "una cifra d'affari relativa a servizi nel settore oggetto della gara pari almeno a 1,5 volte l'importo a base d'asta", il Capitolato Speciale richiede che il fatturato sia almeno pari a all'importo a base d'asta. Quale documento devo prendere in considerazione per comprendere quale siano i requisiti minimi effettivi?

R.1

Si conferma che i requisiti esatti e puntualmente illustrati sono quelli indicati dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il requisito indicato nella Relazione Tecnica per ciò che concerne la cifra d'affari (1,5 volte l'I.b.a.) riporta un semplice errore materiale.

D.2

La Relazione Tecnica Illustrativa all'ATTIVITÀ 4 Corsi di formazione. Stabilisce che "L'attività di formazione dovrà prevedere almeno quindici giornate complessive di attività d'aula su ambiti tematici definiti e pubblicizzati e in parte richiamati nell'attività quattro". Si chiede quali siano queste attività.

R.2

Si chiarisce che gli ambiti tematici minimi sono quelli richiamati nell'Attività 5 e non nell'attività quattro come indicato per un mero errore materiale derivante dalla rinumerazione delle attività esplicitate dalla Relazione Tecnica Illustrativa. Dette tematiche minime vertono su:

- **La documentazione amministrativa da presentare in sede di gara**
- **Raggruppamenti, Avvalimento e altri istituti per la partecipazione alle gare**
- **Compilazione della documentazione per la partecipazione alle gare**
- **Come presentare offerta (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa)**
- **Benchmarking: realtà vincenti nel territorio italiano**
- **L'offerta economicamente più vantaggiosa**
- **Accesso agli atti**
- **Privativa industriale**
- **Strumenti operativi per la riscossione dei crediti nei confronti delle stazioni appaltanti**
- **Project financing come volano per la crescita economica. Stimolare e incentivare la presentazione di progetti per forniture e servizi non programmati dalle stazioni appaltanti**
- **Obblighi e aspetti fiscali in materia di appalti di forniture e servizi**
- **Tutela dell'ambiente**
- **Sicurezza e condizioni di lavoro**

D.3

Stando ai requisiti minimi richiesti dal bando a pag. 10 sembra obbligatoria l'iscrizione alla CCIAA. L'iscrizione alla CCIAA è quindi obbligatoria per tutti i componenti di una ipotetica RTI? Nello specifico, nel caso in cui uno dei soggetti dell'RTI fosse una Università (quindi non soggetta all'iscrizione alla CCIAA), questa può partecipare all'RTI?

R.3

Sul tema inerente alla partecipazione agli appalti pubblici da parte di operatori economici differenti dalle società si è espresso più volte sia il giudice amministrativo nazionale, sia il giudice comunitario il quale ha interpretato (Corte di Giustizia UE , sez. IV, sentenza 23.12.2009 n° C-350/08) il termine "operatore economico" in modo assolutamente estensivo inglobando anche i soggetti *che "non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, quali le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da università e amministrazioni pubbliche"*.

In tal senso si rinvencono numerose sentenze del giudice amministrativo nazionale come quella del Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 16/06/2009 n. 3897 d.lgs 163/06 Articoli 34 - Codici 34.1, richiamata dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per confermare il fatto che *"Non v'è quindi ragione di escludere che anche soggetti economici senza scopo di lucro, quali le fondazioni, possano soddisfare i necessari requisiti ed essere qualificati come "imprenditori", "fornitori" o "prestatori di servizi" ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, attese la personalità giuridica che le fondazioni vantano e la loro capacità di esercitare anche attività di impresa, qualora funzionali ai loro scopi e sempre che quest'ultima possibilità trovi riscontro nella disciplina statutaria del singolo soggetto giuridico"*.

Tutto ciò premesso, si può intendere come prevalente l'interpretazione estensiva del concetto di operatore economico a soggetti differenti dalle società, quindi non obbligate o non tenute all'iscrizione alla Camera di Commercio. **Per ovviare alla mancanza di detto documento**, finalizzato alla comprova dell'idoneità professionale, resta in capo all'operatore economico differente dalla società, **l'obbligo di dimostrare** di avere una **disciplina statutaria** che presenti elementi oggettivi quali, a titolo meramente esemplificativo, **l'offerta di beni e servizi** da scambiare con altri soggetti, nell'ambito quindi di **un'attività di impresa** anche **quando non sia l'attività principale dell'organizzazione**.